

## **AGOSTO 2024: NOVITÀ**

---

Dilazione delle somme iscritte a ruolo - Nuova disciplina

Cartella di pagamento non notificata - Ricorso contro l'estratto di ruolo – Modifiche

Adesione ai verbali di constatazione - Versamento imposte e contributi dovuti con il modello F24 - Istituzione codici tributo e causali contributo

Definizione delle liti pendenti - Interessi applicabili in caso di versamento rateale – Chiarimenti

Conferimento di beni in società - Regime IVA

Fatturazione e registrazione di acconti - Maturazione del *plafond* IVA - Inclusione - Operazioni non andate a buon fine

## **SETTEMBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---

**DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - NUOVA DISCIPLINA**

L'art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l'elevazione della dilazione di cui all'art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili.

**DECORRENZA**

Le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 si applicano alle richieste di dilazione presentate dall'1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.

**DILAZIONE SINO A 108 RATE MENSILI**

Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di:

- 84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.

**DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI**

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).

Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice ISEE unitamente all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;
- per i soggetti diversi dai precedenti, l'indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Verranno inoltre individuati:

- particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

**CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA - RICORSO CONTRO L'ESTRATTO DI RUOLO - MODIFICHE**

Con l'intento di arginare l'elevato numero di ricorsi presentati contro l'estratto di ruolo, in vari casi pretestuosi, il DL 146/2021 ha introdotto il co. 4-*bis* nell'art. 12 del DPR 602/73 stabilendo, da un lato, che l'estratto di ruolo non è impugnabile, dall'altro, che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può:

pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell'art. 80 co. 4 del DLgs. 50/2016;

compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante l'attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73);

comportare la perdita di un beneficio con la Pubblica amministrazione.

Tale disciplina è stata modificata dall'art. 12 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla *G.U.* 7.8.2024 n. 184.

#### **NUOVA DISCIPLINA**

L'art. 12 co. 4-*bis* del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110, ha ampliato le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro la cartella di pagamento non validamente notificata.

Occorre dimostrare che può derivargli un pregiudizio:

per effetto di quanto previsto dal DLgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), quindi per la partecipazione alle gare di appalto;

per la riscossione di somme vantate nei confronti della Pubblica amministrazione, in modo che non si attivi il blocco dei pagamenti per ruoli superiori a 5.000,00 euro;

per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;

nell'ambito delle procedure previste dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza);

in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto dell'art. 14 del DLgs. 472/97 che prevede, a certe condizioni, la responsabilità solidale del cessionario.

#### **DECORRENZA**

La modifica del DLgs. 29.7.2024 n. 110 sembra avere effetto retroattivo, non essendo una norma sostanziale.

#### **ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE - VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI CON IL MODELLO F24 - ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO E CAUSALI CONTRIBUTO**

Con la ris. 2.8.2024 n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha:

istituito i codici tributo e le causali contributo per il versamento con il modello F24 delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione;

stabilito le modalità di compilazione del modello F24.

Si ricorda che l'adesione ai verbali di constatazione è stata reintrodotta dal DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale ha inserito il nuovo art. 5-*quater* nel DLgs. 218/97.

La definizione agevolata dei verbali di constatazione consente al contribuente di:

beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, cioè la metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione (pari ad un terzo);

rateizzare il pagamento delle somme dovute.

#### **DECORRENZA**

La nuova disciplina sull'adesione ai verbali di constatazione si applica dai verbali consegnati dal 30.4.2024.

#### **CODICI TRIBUTO**

Per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell'art. 5-*quater* del DLgs. 218/97, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: "9976", in relazione all'IRPEF e relativi interessi;



“9977”, in relazione all’IRES e relativi interessi;  
“9978”, in relazione all’IVA e relativi interessi;  
“9979”, in relazione alle ritenute e relativi interessi;  
“9982”, in relazione alle altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi;  
“9983”, in relazione alle altre imposte indirette e altri tributi minori e relativi interessi;  
“9984”, in relazione agli altri tributi erariali e relativi interessi;  
“9985”, in relazione al recupero di crediti d’imposta e agevolativi e relativi interessi;  
“9986”, per la sanzione relativa ai tributi erariali;  
“9987”, in relazione all’addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;  
“9988”, in relazione all’IRAP e relativi interessi;  
“9989”, per la sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF;  
“9990”, per la sanzione relativa all’IRAP;  
“9991”, relativo all’addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;  
“9992”, per la sanzione relativa all’addizionale comunale all’IRPEF.

**Modalità di compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24:

i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;  
nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), vanno riportati i dati contenuti negli atti di definizione;

nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:

per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, va indicato il codice della Regione o Provincia autonoma destinataria del versamento;

per i codici tributo 9991 e 9992, va indicato il codice catastale del Comune destinatario del versamento.

**CAUSALI CONTRIBUTO**

Per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali dovuti in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-*quater* del DLgs. 218/97, sono state istituite le seguenti causali:

“APM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dagli artigiani;

“CPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai commercianti;

“LPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

**Modalità di compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24:

le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

nel campo “codice sede”, va indicato il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;

nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, va indicato il codice fiscale della persona fisica;

nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

**DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI - INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI VERSAMENTO RATEALE - CHIARIMENTI**

Con la risposta a interpello 5.8.2024 n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione al pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 186 - 205 della L. 197/2022, il contribuente deve applicare, alle rate successive alla prima, gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione, non rilevando le successive variazioni del tasso legale stesso.

**MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Per l'anno 2023, il DM 13.12.2022 ha fissato il tasso di interesse legale al 5%.  
A decorrere dall'1.1.2024, per effetto del DM 29.11.2023, il tasso di interesse legale è stato ridotto al 2,5%.

#### **RATE DA CORRISPONDERE NEGLI ANNI 2024 E SUCCESSIVI**

In applicazione dell'art. 1 co. 194 della L. 197/2022, che richiama l'art. 8 del DLgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in relazione alle rate successive alla prima, si applichi sempre il tasso di interesse legale vigente alla data di perfezionamento della definizione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28, § 2.16).

Pertanto, poiché il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, mediante la presentazione della domanda e il versamento della prima rata delle somme dovute, è avvenuto nell'anno 2023, in relazione alle rate successive alla prima si applica sempre il tasso di interesse legale del 5%, anche qualora scadano nel 2024 e negli anni successivi, a nulla rilevando le variazioni (specie in diminuzione) del tasso legale stesso.

#### **CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ - REGIME IVA**

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.8.2024 n. 171, è stato esaminato il trattamento fiscale del conferimento di beni in una società di capitali.

Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell'art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell'aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.

#### **ASSOGGETTAMENTO AD IVA**

L'operazione di conferimento di beni in società (se si esclude che il complesso di beni abbia natura di "azienda") rientra nell'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.

L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in passato, precisa che i conferimenti sono soggetti allo stesso trattamento IVA previsto per le "cessioni di beni".

#### **BASE IMPONIBILE IVA**

Ai fini della base imponibile IVA dell'operazione non si applica il valore normale ex art. 14 del DPR 633/72, salvo che si rientri in uno dei casi tassativamente individuati dall'art. 13 co. 3 del DPR 633/72, vale a dire essenzialmente, quando l'operazione si svolge tra soggetti correlati in cui una delle parti detrae l'IVA in misura limitata.

Nel caso di specie, la base imponibile del conferimento di beni corrisponde all'importo versato dalla società conferitaria per l'aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, ulteriormente maggiorato delle somme corrisposte a titolo di conguaglio (in quanto riferite al maggior valore dei beni assunto tra la data della perizia e quella di efficacia dell'operazione).

#### **VALORE NORMALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**

Ai fini IRES, l'Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante (in quanto non in linea con l'art. 9 co. 2 e 3 del TUIR), secondo la quale il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti coinciderebbe con l'ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale della conferitaria e di sovrapprezzo. Infatti, nella perizia prodotta dalla stessa istante, è indicato un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo.

#### **FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DI ACCONTI - MATURAZIONE DEL PLAFOND IVA - INCLUSIONE - OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE**

Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 6.8.2024 n. 3 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di formazione del *plafond* IVA in caso di fatturazione e registrazione di acconti.

#### **DETERMINAZIONE DEL PLAFOND IVA**

Nelle ipotesi di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello *status* di esportatore abituale, ma anche a quella del *plafond* IVA.

#### **RETTIFICA DEL PLAFOND IVA**



STUDIOMIKO

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,  
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

Qualora l'operazione non vada poi a buon fine, però, il *plafond* IVA deve essere debitamente rettificato per tenere conto di tale circostanza.



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
16.9.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <p>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</p> <p>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2024.</p> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <p>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</p> <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</p>
16.9.2024	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>va effettuato entro il 30.6.2025;</li><li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
16.9.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;</li><li>la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);</li><li>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;</li><li>la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.</li></ul>
16.9.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:</p> <p>la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);</p> <p>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;</p> <p>la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.</p>
16.9.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <p>liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2024;</p> <p>versare l'IVA a debito.</p> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.9.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <p>le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2024;</p> <p>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap-</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		palti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro.
23.9.2024	Versamento quinta rata della "rottamazione- <i>quater</i> "	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-<i>quater</i>"), devono provvedere al versamento: della quinta rata delle somme dovute, scaduta il 31.7.2024, qualora non ancora effettuato; secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p> <p>Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.</p>
25.9.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>relativi al mese di agosto 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.9.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: va effettuato entro il 31.10.2025; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
30.9.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: se effettuato entro il 28.11.2024, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; se effettuato dopo il 28.11.2024 ed entro il 31.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2024), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali.</p>
30.9.2024	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: presentando la dichiarazione omessa; versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.</p> <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2023 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: la presentazione della dichiarazione omessa; il versamento dell'IMU dovuta; la corresponsione della sanzione ridotta del</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2024	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024;</li><li>ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.</li></ul>
30.9.2024	Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;</li><li>avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);</li><li>unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li></ul> <p>Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2024	Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2024, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;</li><li>avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato;</li><li>unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li></ul>
30.9.2024	Presentazione diretta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>	modelli 730/2024	<p>assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li><li>unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</li></ul> <p>Il modello 730/2024 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>in forma congiunta;</li><li>con la modalità "senza sostituto d'imposta" ancorché vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</li></ul> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>presentare il modello 730/2024 avvalendosi di una persona di fiducia;</li><li>utilizzare il modello 730/2024 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</li></ul>
30.9.2024	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2024;</li><li>in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.9.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2024.</li></ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
30.9.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.</p>
30.9.2024	"Remissione <i>in bonis</i> " per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li><li>mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;</li></ul> <p>con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</p>